



IACP di Salerno in liquidazione

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 3 DEL 16/01/2024

SALIQ - Commissario Liquidatore

OGGETTO: PAGAMENTO AVV. MARINO GENNARO PER GIUDIZIO DI APPELLO IACP VS ATI SOGLIA ABRUSCI SENTENZA N. 833/2017

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Che con sentenza n. 833/2017 la Corte d'Appello di Salerno definiva la controversia relativa al giudizio IACP VS ATI SOGLIA ABRUSCI;

Che con nota del 1.2.2023, che si allega, l'avv. Gennaro Marino proponeva a saldo e stralcio per le sue spettanze professionali relative all'attività esplicata nel giudizio di appello la somma di euro 21.000 oltre IVA e CAP ed inoltre proponeva di rinunciare alle spettanze professionali relative all'attività stragiudiziale di recupero di euro 144.144,37 nei confronti del Comune di Centola pari alla somma di euro 6.288,20;

Che con pec del 15.01.2024, inoltre, l'avv. Gennaro Marino migliorava la proposta di saldo e stralcio trasmessa in precedenza, proponendo per le sue spettanze professionali relative all'attività del giudizio di appello la somma di euro 23.000,00 compreso IVA E CAP ;

Che la somma di euro 23.000,00 è stata impegnata sul capitolo 10501.41 impegno n. 14/2023 ;

che l'avvocato ha emesso regolarmente fattura che si allega;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dirigente, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in

premessa costituenti parte integrante di tale istruttoria a tutti gli effetti di legge.

Di liquidare all' Avv. Gennaro Marino la somma di €. 23.000,00 sul seguente IBAN
IT73I0538715209000003363837.

Di disporre la pubblicazione di legge.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Dott. RUGGERO BARTOCCI

Salerno, 16/01/2024

Si riporta qui di seguito la relazione già inoltrataVi in data 6 ottobre 2022 a mezzo mail - relativa al giudizio attualmente pendente avanti alla Corte Suprema di Cassazione e al Giudizio di appello ex art 392 del codice di rito.

**“ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI /ATI SOGLIA ABRUSCI.
GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE R.G. n. 30710/2018”.**

La vicenda processuale trova origine dalla avvenuta occupazione di urgenza e dalla immissione in possesso de terreno di proprietà della Sig.ra De Rosa Rosa, sito in Salerno in località S. Eustachio per la realizzazione di intervento di Edilizia Residenza Pubblica. La De Rosa Rosa ha agito per il ristoro dei danni da occupazione illegittima del terreno nei confronti dell’Istituto Autonomo Case Popolari, il Comune di Salerno e l’ATI Soglia Abrusci.

Invero, l’occupazione veniva effettuata previa delega - ex art. 35 della legge 865/71 - da parte del Comune di Salerno e tutta la connessa attività espropriativa veniva a suo volta affidata dall’Istituto alla A.T.I. SOGLIA-ABRUSCI, concessionaria dell’intervento.

Il giudizio di Cassazione riguarda il capo della sentenza n. 833 del 20 settembre 2017, con il quale la Corte di Appello di Salerno, ha rigettato la domanda di manleva dell’I.A.C.P. nei confronti della concessionaria A.T.I., che trova titolo nella concessione e in particolare nell’art. 6 della stessa.

La Corte di Appello di Salerno si pronunciava, in sede di rinvio ai sensi dell’art. 392 del codice di rito, disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13087 del 2010 relativamente alle soli azioni di regresso tra gli obbligati in solido e alla domanda di manleva proposta dall’Istituto nei confronti della concessionaria Soglia-Abrusci.

Con questa sentenza l’I.A.C.P. veniva condannato in solido con il Comune di Salerno e con l’A.T.I. Abrusci/Soglia al risarcimento dei danni in favore della De Rosa, liquidandoli in euro 1.020.072,07, oltre gli accessori di legge.

Questa somma, gravata degli interessi e rivalutazione, è stata corrisposta alla Sig.ra De Rosa integralmente, in parte e in misura superiore dal Comune di Salerno in sede di esecuzione coattiva e in parte dall’Istituto.

L’eventuale accoglimento del ricorso consentirebbe a quest’ultimo di recuperare dall’A.T.I. le somme corrisposte alla Sig.ra De Rosa.

L’Istituto ha conferito incarico al sottoscritto di proporre Ricorso per Cassazione con determina n. 21 del 2018 e l’incarico di resistere con controricorso ex art. 370 c.p.c. avverso il ricorso incidentale da parte della ATI Soglia-Abrusci con determina n. 11 del 21 gennaio 2019.

Il relativo rapporto professionale è stato regolato con apposita convenzione convenendosi un compenso di euro 11.000,00 oltre IVA e CAP; mentre per il relativo controricorso ex art 370 c.p.a., i rapporti non sono ancora stati definiti.

Per il giudizio di appello, in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., definito con sentenza n. 833 del 2017 di seguito si riporta la nota spese rapportata al valore della controversia e in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/14 - Scaglione compreso tra euro 1.000.001 a 2.000.000 (Minimi tariffari).

Fase studio della controversia	euro 3.532,00
Fase introduttiva	euro 2.054,00
Fase istruttoria	euro 6.625,00
Fase decisionale	euro 5.873,00
Totale	euro 18.084,00
Aumento presenza 3 parti	euro 5.425,20
Totale	euro 23.509,38
Spese generali 15%	euro 3.526,38
Totale complessivo	euro 27.035,58
Oltre IVA E CAP	

Inoltre nella stessa data del 6 ottobre 2022 ho trasmesso la seguente mail.

“Notula relativa alla attività stragiudiziale da me espletata per il recupero della somma di euro 144.144,37, nella quali sono comprese anche le spese legali liquidate in favore dell'Istituto dal Tribunale civile di Vallo della Lucania (R.G. n. 311/00) con la sentenza n. 382/2012 - relativamente al giudizio di rivalsa promosso dal medesimo nei confronti del Comune di Centola.

L'attività è consistita nella redazione degli atti di transazione e dilazione del 15 giugno 2019, del 18 ottobre 2019 e del 20 luglio 2020 in relazione agli incontri e alle diverse ipotesi transattive che venivano di volta in volta prospettate. L'attività si è concretata oltre che in una serie di molteplici incontri presso la sede dell'Istituto, anche nella predisposizione e nel deposito dell'istanza di attivazione del commissario ad acta presso la Prefettura di Salerno in data 18 novembre 2018.

Istanza di attivazione Prefettura	euro 500,00
Assistenza redazione atti	euro 4.968,00
Totale	euro 5.468,00
Spese forfettarie	euro 820,20
TOTALE	euro 6.288,20

Si tenga conto che il sottoscritto ha assistito con numerosi incontri, senza richiedere alcun compenso, l'Istituto per la definizione del Procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 380/2001 del terreno di proprietà di Torrusio da parte del Comune di Vallo della Lucania; in particolare per la definizione degli importi al Comune corrisposti a titolo di corrispettivo della cessione del diritto di superficie. In allegato la relazione dei giudizi definiti e quelli ancora pendenti. In attesa di riscontri distintamente saluto”.

Pertanto con la presente dichiaro la diponibilità ad accettare a saldo e stralcio della notula relativa al giudizio di appello, in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c., la somma di euro 21.000,00 oltre IVA e CAP.

Preciso che con il pagamento della predetta somma saranno intese come rinunciate anche le competenze di euro 6.288,20 relative alla attività stragiudiziale per il recupero andato a buon fine della **somma di 144.144,37** nei confronti del Comune di Centola.
Salerno lì 1 febbraio 2023

Avv. Marino Gennaro

